Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. **1454.**

Modificazioni agli statuti delle Federazioni nazionali fasciste di cooperative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti 16 agosto 1934, nn. da 1909 a 1916, con i quali sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti delle Federazioni nazionali fasciste di cooperative;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le assemblee per le elezioni delle cariche sociali delle Federazioni suddette siano indette per referendum;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 33 degli statuti delle Federazioni nazionali fasciste di cooperative, approvati coi Nostri decreti 16 agosto 1934, nn. da 1909 a 1916, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. **1455.**

Modificazioni allo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, con il quale è stato approvato, tra l'altro, lo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano le assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione siano indette per referendum;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130 e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 28 dello statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. **1456.**

Modificazioni agli statuti della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1387, con il quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Federazioni ad essa aderenti ed i successivi Nostri decreti 28 maggio 1936, n. 1196, e 25 gennaio 1937, n. 237, con i quali, rispettivamente, è stata approvata una modifica degli statuti delle Federazioni stesse ed è stato approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da istituti e banche di diritto pubblico;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione e delle associazioni ad essa aderenti siano indette per referendum;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 28 dello statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 41 dello statuto delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 41 dello statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da istituti e banche di diritto pubblico è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. **1457.**

Modificazioni agli statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383, con il quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e delle associazioni ad essa aderenti, ed i successivi Nostri decreti con i quali sono state approvate alcune modifiche degli statuti stessi;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione e delle associazioni ad essa aderenti siano indette per referendum;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 27 dello statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 42 dello statuto delle Federazioni nazionali di cui ai punti da 1 a 18 dell'elenco allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 31 dello statuto delle Federazioni nazionali di cui ai punti 19 e 20 dell'elenco allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1383, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. **1458.**

Modificazioni agli statuti della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e delle Federazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1385, con il quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e delle Federazioni ad essa aderenti, ed il successivo Nostro decreto 28 maggio 1936, n. 1195, con il quale è stata approvata una modifica degli statuti delle Federazioni stesse;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione e delle Federazioni ad essa aderenti siano indette per referendum;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 27 dello statuto della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le Assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 43 dello statuto delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 130. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1459.
Modificazioni agli statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1381, con il quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e delle Federazioni ad essa aderenti ed il successivo Nostro decreto 28 maggio 1936, n. 1176, con il quale è stata approvata una modifica degli statuti delle Federazioni stesse;
Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione e delle Associazioni ad essa aderenti siano indette per referendum;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 30 dello statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è sostituito dal seguente:
« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».
Il testo del 1° comma dell'art. 42 dello statuto delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è sostituito dal seguente:
« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 128. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1460.
Modificazioni agli statuti della Confederazione fascista degli industriali e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione fascista degli industriali e delle associazioni ad essa aderenti, ed i successivi Nostri decreti con i quali sono state approvate alcune modifiche dell'ordinamento e degli statuti delle associazioni stesse;
Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione e delle associazioni ad essa aderenti siano indette per referendum;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 29 dello statuto della Confederazione fascista degli industriali è sostituito dal seguente:
« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».
Il testo del 1° comma dell'art. 42 dello statuto delle Federazioni nazionali di cui ai punti da 1 a 36, da 38 a 40 e da 42 a 43 dell'elenco allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, modificato coi Nostri decreti 4 febbraio 1937, n. 201 e n. 202, è sostituito dal seguente:
« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».
Il testo del 1° comma dell'art. 26 dello statuto delle Federazioni nazionali degli esercenti imprese di trasporti aerei e degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche è sostituito dal seguente:
« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».
Il testo del 1° comma dell'art. 42 dello statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali è sostituito dal seguente:
« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».
Il testo del 1° comma dell'art. 45 dello statuto della Federazione nazionale fascista degli artigiani è sostituito dal seguente:
« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 131. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1461.

Modificazioni agli statuti della Confederazione fascista dei commercianti e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, con il quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione fascista dei commercianti e delle Associazioni ad essa aderenti, ed i successivi Nostri decreti con i quali sono state approvate alcune modifiche degli statuti stessi;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione e delle Associazioni ad essa aderenti siano indette per referendum;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 28 dello statuto della Confederazione fascista dei commercianti è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 43 dello statuto delle Federazioni nazionali di cui ai punti da 1 a 35 dell'elenco allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 43 dello statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende commerciali è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 44 dello statuto della Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, *foglio* 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1462.

Modificazioni agli statuti della Confederazione fascista degli agricoltori e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1380, con il quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione fascista degli agricoltori e delle Federazioni ad essa aderenti ed i successivi Nostri decreti 28 maggio 1930, n. 1194, e 30 novembre 1936, n. 2268, con i quali, rispettivamente, è stata approvata una modifica degli statuti delle Federazioni stesse ed è stato approvato lo statuto della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione e delle Associazioni ad essa aderenti siano indette per referendum;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 30 dello statuto della Confederazione fascista degli agricoltori è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 42 dello statuto delle Federazioni nazionali di cui ai punti 1 e 2 dell'elenco allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1380, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 43 dello statuto della Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 43 dello statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende agricole è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 39 dello statuto della Federazione nazionale fascista dei Consorzi di miglioramento fondiario è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1463.

Modificazioni agli statuti della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, con il quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Associazioni ad essa aderenti, ed i successivi Nostri decreti, con i quali sono state approvate alcune modifiche degli statuti stessi;

Ravvisata l'opportunità di prevedere che, ove le circostanze lo richiedano, le Assemblee per le elezioni delle cariche sociali della Confederazione e delle Associazioni ad essa aderenti siano indette per referendum;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo del 1° comma dell'art. 26 dello statuto della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le Assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 41 dello statuto delle Federazioni nazionali di cui ai punti da 1 a 12 dell'elenco allegato al Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le Assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Il testo del 1° comma dell'art. 42 dello statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e dell'assicurazione è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le Assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 132. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1937-XV.

Esami di abilitazione ad esercitare funzioni di interprete di ruolo di gruppo B nel Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 24 maggio 1937, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, registro n. 7 Finanze, foglio n. 203;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di abilitazione ad esercitare funzioni di interprete di ruolo di gruppo *B* nel Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per l'ammissione ai medesimi non è richiesto alcun titolo di scuola media superiore od inferiore, poichè il loro esito favorevole costituirà di per sè titolo utile per l'assunzione nei suddetti ruoli.

Art. 2.

Sono escluse le donne.

Per esservi ammessi è necessario non aver superato l'età di anni 38, salva l'osservanza delle vigenti disposizioni che consentono la elevazione di detti limiti o la dispensa dai medesimi.

Art. 3.

La domanda d'ammissione, scritta su carta da bollo da lire sei e corredata da prescritti documenti, deve essere diretta al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi) cui deve pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Deve indicarvisi, con chiarezza e precisione: cognome, nome o paternità; lingue estere conosciute nello quali il candidato chiede di essere esaminato; titolo di studio posseduto, anche se di stato estero o d'istituto privato, o, in difetto dell'uno e dell'altro, gli studi in diverso modo compiuti.

I documenti da allegarsi alla domanda sono i seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita, debitamente autenticato;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

c) certificato generale del casellario giudiziale, autenticato;

d) certificato di moralità, autenticato;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista da rilasciarsi dal Segretario Federale della Provincia in cui il concorrente risiede;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti di udito e di vista, rilasciato o dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, ed autenticato dalle competenti autorità;

g) documento comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sulle leggi del reclutamento o, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare e dello stato di servizio, munito, ove occorra, della dichiarazione integrativa attestante di aver partecipato alle operazioni militari nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli impieghi coperti, degli incarichi avuti, delle attività svolte precedentemente alla domanda, nonchè del grado di conoscenza delle

lingue estere e del modo come il candidato le abbia apprese e praticate;

l) eventuali altri titoli o certificati.

I documenti sopra elencati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni di firme non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) i candidati che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino, con certificato rilasciato dalla competente Autorità amministrativa, la loro qualità e la loro permanenza in servizio con diritto a pensione dello Stato alla data di pubblicazione del presente decreto.

La mancanza di uno solo dei documenti prescritti, importa la esclusione dal concorso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi) ogni cambiamento di domicilio.

Art. 4.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni insindacabilmente e di escludere di conseguenza dagli esami, anche durante lo svolgimento dei medesimi, il candidato che non ritenesse meritevole dell'abilitazione, la quale, per la stessa ragione, potrà anche essere negata o revocata.

Il Ministero decide insindacabilmente dell'ammissione o della esclusione dagli esami di abilitazione.

Il provvedimento della esclusione è definitivo e contro di esso non è ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 5.

Gli esami comprenderanno:

1° una prova di dettato in ciascuna delle lingue conosciute;

2° una prova pratica di conversazione in ciascuna delle lingue conosciute;

3° una prova pratica di interpretazione di colloqui e letture tenuti in ciascuna delle lingue conosciute;

4° svolgimento di un tema di carattere storico politico riguardante l'epoca 1914-1917, in una delle lingue conosciute a scelta del candidato;

5° svolgimento di analogo tema in lingua italiana.

Le prove di cui ai numeri 1, 2 e 3 precederanno quelle scritte di cui ai numeri 4 e 5.

L'esito delle prime tre prove sarà comunicato agli interessati il giorno seguente a quello della terza prova.

Gli esami avranno inizio il 15 novembre 1937-XVI e si svolgeranno nelle ore e nei locali che a suo tempo saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta ai condidati ammessivi. I medesimi, presentandosi alle varie prove, dovranno dimostrare la loro identità personale con documenti validi.

Art. 6.

Saranno abilitati alle funzioni di interprete di gruppo *B* coloro che avranno riportato la media di almeno 7/10 dei voti assegnati, alle prove orali pratiche ed in quelle scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto separato ed eleggerà nel proprio seno il segretario.

Ai commissari sono dovute le indennità previste dal Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, convertito in legge 25 giugno 1925, n. 1167.

Detta Commissione disporrà di 10 punti per ogni prova, più 10 punti per i titoli.

Esauriti gli esami, compilerà la graduatoria degli idonei secondo l'ordine di merito di ciascuno di essi, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato per le prove di esame e per gli eventuali titoli inerenti alla preparazione culturale e linguistica.

Art. 8.

La graduatoria sarà accompagnata da una relazione particolareggiata da unirsi agli atti degli esami.

Il Ministero esaminerà la regolarità delle operazioni compiute e, la legittimità dei criteri seguiti e, a seconda dei casi, approverà, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, o annullerà, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa Commissione.

Art. 9.

Gli abilitati potranno chiedere al Servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di essere assunti in qualità di interpreti di grado 11° di gruppo *B* e di grado 12° di gruppo *C* a seconda della disponibilità dei posti.

Art. 10.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti articoli, si applica il regolamento per i concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media tecnica e per i corrispondenti esami di abilitazione, approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Bottai.

(3030)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 16 agosto 1937-XV ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione di nuovi edifici ad uso di manifatture e di magazzini di tabacchi.

(3046)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 9 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1937.

N. 15395, trascritto il 22 aprile 1932.
Trasferimento totale da Weber Arthur Ernest e Howard Joseph Arthur, a Londra, a Greenham Raymond George Harvey e Angus Douglas Vickers, a Londra, della privativa industriale n. 292660 reg. gen.; con decorrenza dal 17 settembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Tampone o cuscino per dare una superficie elastica ai sedili dei mobili imbottiti o altri simili oggetti ed articoli imbottiti compresi i materassi ».
(Atto di cessione del 5 aprile 1932, registrato il 18 aprile 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34330, vol. 432, atti privati).

N. 15396, trascritto il 31 marzo 1937.
Trasferimento totale dalla Bauer e Schaurte, Rheinische Schrauben und Mutternfabrik A. G., a Neuss am Rhein, alla Bauer & Schaurte, a Neuss am Rhein, della privativa industriale n. 334063 reg. gen.; con decorrenza dal 24 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la produzione di viti o bulloni od altri organi di macchina presentanti sezioni trasversali di varia dimensione ».
(Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 12 dicembre 1936, registrato il 26 marzo 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 17832, vol. 438, atti privati).

N. 15397, trascritto il 16 settembre 1936.
Trasferimento totale da Guarnieri Gian Giacomo, a Milano, a Mora Piero, a Milano, della privativa industriale n. 348261 reg. gen.; con decorrenza dal 19 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo preparato per la tintura dei peli in generale ».
(Atto di cessione del 14 settembre 1936, registrato il 15 settembre 1936 all'ufficio demaniale di Milano, n. 390, vol. 3629, atti privati).

N. 15398, trascritto il 4 maggio 1937.
Trasferimento totale da Lori Augusto e Lenzini Marco Polo a Roma, a Lori Augusto, a Roma, della privativa industriale n. 331320 reg. gen.; con decorrenza dal 12 dicembre 1933, per l'invenzione del titolo:
« Congegno eliminante i ritorni di fiamma nei motori a scoppio ».
(Atto di cessione del 29 aprile 1937, registrato il 30 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 45505, vol. 515, atti privati).

N. 15399, trascritto il 4 maggio 1937.
Trasferimento totale da Alvaro Giachini, a Prato ad Ausonio Caggiati a Firenze, della privativa industriale n. 315879 reg. gen.; con decorrenza dal 29 luglio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Interruttore a tempo azionato ad aria per corrente elettrica ».
(Atto di cessione del 3 marzo 1937, registrato il 5 marzo 1937 all'ufficio demaniale di Firenze. n. 19626, vol. 597, atti privati).

N. 15400, trascritto l'8 maggio 1937.
Trasferimento totale dalla The Torrington Co., costituita con le leggi del Connecticut, a Torrington, alla The Torrington Co., costituita colle leggi del Maine, a Torrington, della privativa industriale n. 338132 reg. gen.; con decorrenza dal 28 dicembre 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Cuscinetto radiale di sopporto a rulli cilindrici e procedimento per la sua fabbricazione ».
(Atto di cessione del 15 marzo 1937, registrato il 28 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 45301, vol. 515 atti privati).

N. 15401 trascritto il 10 maggio 1937.
Trasferimento totale da Georges Ernest Wagner, a Saint-Etienne, alla Ergavia S. A., a Losanna, della privativa industriale numero 329232 reg. gen.; con decorrenza dal 20 dicembre 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per l'inserzione e lo svasamento dei tubi nelle piastre, specialmente di caldaie tubolari ».
(Atto di cessione del 24 marzo 1937, registrato il 27 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 45099, vol. 514, atti privati).

N. 15402, trascritto il 10 maggio 1937.
Trasferimento totale da Georges Ernest Wagner, a Saint-Etienne, alla Ergavia S. A., a Losanna, della privativa industriale n. 347634 reg. gen.; con decorrenza dal 20 gennaio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei dispositivi di raffreddamento delle dinamo ».
(Atto di cessione del 24 marzo 1937, registrato il 27 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 45099, vol. 514, atti privati).

N. 15403, trascritto il 10 maggio 1937.
Trasferimento totale da Georges Ernest Wagner, a Saint-Etienne, alla Ergavia S. A., a Losanna, della privativa industriale numero 347676 reg. gen.; con decorrenza dal 21 gennaio 1937, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei soccoritori termo-elettrici ».
(Atto di cessione del 24 marzo 1937, registrato il 27 aprile 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 45099, vol. 514, atti privati).

N. 15404, trascritto l'11 maggio 1937.
Trasferimento totale dalla J. Samuel White & Co. Ltd., Herbert Charles Carey e Arthur Thomas Wall, a East Cowes, alla J. Samuel White e Co. Ltd., a East Cowes, della privativa industriale n. 342478 reg. gen.; con decorrenza dal 5 giugno 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nelle imbarcazioni di superficie ad alta velocità ».
(Atto di cessione del 26 aprile 1937, registrato il 5 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 46597, vol. 515, atti privati).

N. 15405, trascritto l'11 maggio 1937.
Trasferimento totale da Alexander Nathansohn, a Berlin Wilmersdorff, alla Studiengesellschaft für Faserveredelung m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 288840 reg. gen.; con decorrenza dal 12 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per rendere i materiali tessili resistenti all'acqua ».
(Atto di cessione del 9 aprile 1937, registrato il 3 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Roma n. 46115 vol. 515, atti privati).

N. 15406, trascritto il 14 maggio 1937.
Trasferimento totale dalla J. Samuel White & Co. Ltd. e Geoffrey Cromwell Edward Hampden, il 1° a East Cowes e il 2° a Ewelme, alla J. Samuel White & Co. Ltd., a East Cowes, della privativa industriale n. 342457 reg. gen.; con decorrenza dal 4 giugno 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nelle vulcanizzazioni di superficie per alta velocità ».
(Atto di cessione del 3 maggio 1937, registrato l'11 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 47371, vol. 515, atti privati).

N. 15407, trascritto il 18 maggio 1937.
Trasferimento totale da Jan Maurits Douwes Dekker, a L'Aja, alla Siemens & Halske A. G., a Berlin Siemensstadt, della privativa industriale n. 343361 reg. gen.; con decorrenza dal 29 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema per trasmissione di alte frequenze ».
(Atto di cessione del 17 novembre 1936, registrato il 13 maggio 1937 all'ufficio demaniale di Roma, n. 47758, vol. 515, atti privati).

N. 15408, trascritto il 28 aprile 1937.
Trasferimento totale da Cirto Milanese, a Milano, alla Società Italiana Ruote Smontabili Rudge Whintworth, Anonima, a Milano, della privativa industriale n. 329336 reg. gen.; con decorrenza dal 26 marzo 1935 per l'invenzione dal titolo:
« Sospensione scorrevole su sfere o rulli per ruote indipendenti di autoveicoli ».
(Atto di cessione del 24 marzo 1937, registrato il 30 marzo 1937 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9452, vol. 685, atti pubblici).

15409, trascritto il 20 giugno 1934.
Trasferimento totale da Berto Umberto, a Torino, a Richetta Guglielmo e Richetta Rodolfo, a Cameri (Novara), della privativa industriale n. 316219 reg. gen.; con decorrenza dal 28 settembre 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei carrelli delle macchine affettatrici ».
(Atto di cessione dell'11 giugno 1934, registrato il 13 giugno 1934, all'ufficio demaniale di Torino, n. 44697, vol. 533, atti privati).

N. 15410, trascritto il 30 aprile 1937.
Trasferimento totale da Ovidio Tortarolo, a Torino, a Vittorio Belloni, a Milano, della privativa industriale n. 339198 reg. gen.; con decorrenza dal 30 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Costruzione di giocattolo ad elementi semplificati ».
(Atto di cessione del 23 aprile 1937, registrato il 27 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 1936, vol. 3667, atti privati).

15411, trascritto il 3 maggio 1937.
Trasferimento totale da Gautier Lucien Florentin, a Ermont, alla Soc. An. l'Helice Equilibrée, a Parigi, della privativa industriale n. 331424 reg. gen.; con decorrenza dal 29 gennaio 1934, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina per la riproduzione simultanea di pezzi metallici sagomati specie eliche ad una o più pale ».
(Atto di cessione del 22 marzo 1935, registrato il 26 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 44939, vol. 514, atti privati).

N. 15412, trascritto il 4 maggio 1937.
Trasferimento totale da Giuseppe Marzorati, a Milano, a Tito Visentini, a Milano, della privativa industriale n. 344745 reg. gen.; con decorrenza dal 12 agosto 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento meccanico termico di fabbricazione di corpi molleggianti o membrane elastiche quali i soffietti di metallo ».
(Atto di cessione del 26 aprile 1937, registrato il 28 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 1947, vol. 3667, atti privati).

N. 15413, trascritto il 4 maggio 1937.
Trasferimento totale da Hermann Raff e Umberto Barberini, a Milano, alla Fabbrica Italiana Apparecchi Sollevamento F.I.A.S., a Milano, della privativa industriale N. 341466 reg. gen.; con decorrenza dal 25 aprile 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Paranco con sistema planetario a rinvii multipli.
(Atto di cessione del 6 aprile 1937, registrato il 7 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 1793, vol. 3667, atti privati).

N. 15414, trascritto il 5 maggio 1937.
Trasferimento totale da Hans Hans a Wiesbaden, a Otto Heinrich Dräger, a Lübech della privativa industriale n. 332995 reg. gen.; con decorrenza dal 25 marzo 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per produrre la respirazione artificiale rispettivamente in movimento del busto ».
(Atto di cessione del 18 febbraio 1937, registrato il 28 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 79560, vol. 3695, atti privati).

N. 15415, trascritto il 3 maggio 1937.
Trasferimento totale dalla Société Kuhni Hans e Fritz, a Allschwil, a L'Air Liquide Soc. An. pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude, a Parigi, della privativa industriale n. 338794, reg. gen.; con decorrenza dal 22 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Piatto per mettere a contatto gas e liquidi destinato ad essere applicato nelle colonne di rettificazione, di lavaggio ed altre ».
(Atto di cessione del 24 marzo 1937, registrato il 26 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 44940, vol. 514, atti privati).

N. 15416, trascritto il 5 maggio 1937.
Trasferimento totale da Theodor Kleinert, a Vienna, a Léon Jaloustre, a Parigi, della privativa industriale n. 347548. reg. gen.; con decorrenza dal 31 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la disgregazione di sostanze fibrose vegetali ».
(Atto di cessione del 12 febbraio 1937, registrato il 28 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 79559, vol. 3695, atti privati).

N.15417, trascritto il 7 maggio 1937.
Trasferimento totale da Ernest Edward Rouse, a Londra, alla Silent Gliding Doors Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 347784 reg. gen.; con decorrenza dal 5 dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Rotaie di guida per rulli, ruote, pattini e simili ».
« Atto di cessione del 9 marzo 1937, registrato il 22 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 19824, vol. 439, atti privati).

N. 15418, trascritto il 10 maggio 1937.
Trasferimento totale da Gass Giacomo, a Milano, alla Soc. An. Telefoni ed Apparecchi di Precisione S.A.T.A.P., a Milano, della privativa industriale n. 316127 reg. gen.; con decorrenza dal 31 agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo commutatore insertore semiautomatico per telefoni selettivi in cassetta stagna ».
(Atto di cessione del 15 marzo 1937, registrato il 5 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Gallerate, n. 1425, vol. 125, atti pubblici).

N. 15419, trascritto il 10 maggio 1937.
Trasferimento totale da Gass Giacomo, a Milano, alla Soc. An. Telefoni ed Apparecchi di Precisione S.A.T.A.P., a Milano, della privativa industriale n. 315868 reg. gen.; con decorrenza dall'11 agosto 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento ai generatori di corrente alternata a magneti per usi telefonici ».
(Atto di cessione del 15 marzo 1937, registrato il 5 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Gallarate, n. 1425, vol. 125, atti pubblici).

N. 15420, trascritto il 10 maggio 1937.
Trasferimento totale da Gass Giacomo, a Milano, alla Soc. An. Telefoni ed Apparecchi di Precisione S.A.T.A.P., a Milano, della privativa industriale n. 338448 reg. gen.; con decorrenza dal 27 giugno 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nel meccanismo dei selettori telefonici, usati negli apparecchi telefonici a selettori per partyline, registri di centrali telefoniche automatiche, e simili allo scopo di rendere facile il cambio del numero di impulsi o passi operante la chiusura di un circuito elettrico ».
(Atto di cessione del 15 marzo 1937, registrato il 5 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Gallarate, n. 1425, vol. 125, atti pubblici).

N. 15421, trascritto il 7 maggio 1937.
Trasferimento totale da Otto Brassart e Karl David Heimsch, il primo a Zurigo e il secondo a Stoccarda, a Erich Heimsch e Otto Brassart, il primo a Stoccarda e il secondo a Zurigo, della privativa industriale n. 345661 reg. gen.; con decorrenza dal 4 luglio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Chiusura per tubetti e simili ».
(Atto di cessione del 15 marzo 1937, registrato il 22 aprile 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 44343, vol. 514, atti privati).

N. 15422, trascritto l'8 settembre 1932.
Trasferimento totale da Spalek Pietro, a Milano, a Pistoni Lorenzo e Pistoni Enrico, a Milano, della privativa industriale numero 294453 reg. gen.; con decorrenza dal 5 dicembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti al dispositivo per la estemporanea preparazione del caffè in bevanda ».
(Atto di cessione del 5 novembre 1931, registrato il 9 novembre 1931, all'ufficio demaniale di Magenta, n. 357, vol. 62, atti pubblici).

N. 15423, trascritto il 14 maggio 1937.
Trasferimento totale da Le Marquis de Bouillé du Chariol Louis Amour Marie Pierre, a Parigi, alla Rubtex Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 327114 reg. gen.; con decorrenza dal 2 febbraio 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Composizioni plastico-elastiche per l'impiego nelle costruzioni sopra e sotto elevate e nella costruzione di apparecchi, e degli attestati di complemento nn. 332547 e 343981 reg. gen.
(Atto di cessione del 5 aprile 1937, registrato il 4 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 54615, vol. 548, atti privati).

N. 15424, trascritto il 14 maggio 1937.
Trasferimento totale da Le Marquis de Bouillé du Chariol Louis, Amour Marie Pierre, a Parigi, alla Rubtex Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 347442 reg. gen.; con decorrenza dal 1° dicembre 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e mezzi di fissazione delle rotaie per strade ferrate ».
(Atto di cessione del 5 aprile 1937, registrato il 4 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 54615, vol. 548, atti privati).

N. 15425, trascritto il 2 giugno 1937.
Trasferimento totale da Emil Hoffmann, a Colonia, ad Hans Werner von Berg, ad Amburgo, della privativa industriale n. 303597, reg. gen.; con decorrenza dal 15 dicembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo tenditore e di chiusura per cerchiature di ferro ».
(Atto di cessione del 14 aprile 1937, registrato il 17 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 48085, vol. 516, atti privati).

N. 15426 trascritto il 2 giugno 1937.
Trasferimento totale da Emil Hoffmann, a Colonia, ad Hans Werner von Berg, ad Amburgo, della privativa industriale n. 332291 reg. gen.; con decorrenza dal 23 novembre 1934, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo e bossolo di chiusura per tendere e chiudere gli estremi sovrapposti di una cerchiatura a nastro ».
(Atto di cessione del 14 aprile 1937, registrato il 17 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 48085, vol. 516, atti privati).

N. 15427, trascritto il 2 giugno 1937.
Trasferimento totale da Emil Hoffmann, a Colonia, ad Hans Werner von Berg, ad Amburgo, della privativa industriale numero 329203 reg. gen.; con decorrenza dal 10 aprile 1935, per l'invenzione dal titolo:
« Chiusura a fascetta per cerchiature di nastro di ferro applicate intorno ai pacchi ».
(Atto di cessione del 14 aprile 1937, registrato il 17 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 48085, vol. 516, atti privati).

N. 15428, trascritto il 2 febbraio 1934.
Trasferimento totale da Louette Joseph Ernest Octave, a Le Pecq (Seine et Oise) a Louette Joseph e Dupont Paul, a Le Pecq (Seine et Oise) e a Le Chateau (Nord), della privativa industriale n. 313881 reg. gen., con decorrenza dal 17 maggio 1933, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai dispositivi elettrici per la messa in marcia dei motori a scoppio ».
(Atto di cessione del 2 gennaio 1934, registrato il 30 gennaio 1934, all'ufficio demaniale di Roma, n. 25595, vol. 458, atti privati).

N. 15429, trascritto il 20 maggio 1937.
Trasferimento totale da Bruto Laurenti, a Firenze, alla Soc. An. Superpila Stabilimenti Pilla e Leclanché, a Firenze, della privativa industriale n. 301796 reg. gen.; con decorrenza dal 16 settembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di separazione fra elettrodo e zinco di una pila secca ».
(Atto di cessione del 19 aprile 1937, registrato l'8 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Firenze, n. 25179, vol. 599, atti privati).

N. 15430, trascritto il 20 maggio 1937.
Trasferimento totale da Bruto Laurenti, a Firenze, alla Soc. An. Superpila Stabilimenti Pilla e Leclanché, a Firenze, della privativa industriale n. 303567 reg. gen.; con decorrenza dal 7 dicembre 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di protezione di elementi di batterie anodiche ».
(Atto di cessione del 19 aprile 1937, registrato l'8 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Firenze n. 25179, vol. 599, atti privati).

N. 15431, trascritto il 31 maggio 1937.
Trasferimento totale da Georg Weiss, a Berlin-Charlottenburg, alla Fernseh A. G., a Berlin-Zehlendorf, della privativa industriale n. 337946 reg. gen.; con decorrenza dal 4 gennaio 1936, per l'invenzione dal titolo:
« Amplificatore elettronico », e dell'attestato di complemento numero 344426 reg. gen.
(Atto di cessione del 27 maggio 1937, registrato il 29 maggio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 50138, vol. 517, atti privati).

Roma, luglio del 1937 - Anno XV.

Il direttore: ZENGARINI.

Nell'elenco n. 2 dei trasferimenti di privative industriali, registrati nel 1937, sono state omesse le seguenti registrazioni:

N. 15142, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 212194 reg. gen.; vol. 622, n. 159, reg. att., con decorrenza dall'11 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif sustentateur pour appareils d'aviation ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15143, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 237444, reg. gen.; vol. 681, n. 74, reg. att., con decorrenza dal 28 febbraio 1925, per l'invenzione del titolo:
« Velivolo ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15144, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 240439, reg. gen.; vol. 693, n. 220, reg. att., con decorrenza dal 25 giugno 1925, per l'invenzione del titolo:
« Dispositivo per la ribaditura di tubi e di simili corpi cavi ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15145, trascritto il [illegible] dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 241504, reg. gen.; con decorrenza dal 6 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Impalcatura per la costruzione di ale di velivoli e di corpi simili ».
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435 atti privati).

N. 15146, trascritto il 31 dicembre 1936.
Trasferimento totale dalla Junkers-Flugzeugwerk A. G., a Dessau, alla Junkers-Flugzeug und Motorenwerke A. G., a Dessau, della privativa industriale n. 241571, reg. gen.; vol. 699, n. 39, reg. att., con decorrenza dal 7 agosto 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Impalcatura per la costruzione e la riparazione di velivoli », e dell'attestato di complemento n. 241571, reg. gen.
(Per cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 1° settembre 1936, registrato il 14 dicembre 1936, all'ufficio demaniale di Roma, n. 11307, vol. 435 atti privati).

(2943)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Media dei cambi e dei titoli
del 30 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,37
Francia (Franco)	71 —
Svizzera (Franco)	436 —
Argentina (Peso carta)	5,73
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,28
Danimarca (Corona)	4,2125
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7415
Olanda (Fiorino)	10,475
Polonia (Zloty)	358,25
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,865
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,825
Id. 3,50% (1902)	71,675
Id. 3,00% (Lordo)	52,775
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,175
Rendita 5% (1935)	94,075
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,25
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,975
Id. Id. 5% - Id. 1941	102 —
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,975
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,575
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,725

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di canto (ramo cantanti) nel Regio Conservatorio di musica di Roma.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di canto (ramo cantanti), (gruppo *A*, grado 9°) nel Regio conservatorio di musica di Roma con l'annuo stipendio di L. 14.400 ed il supplemento di servizio attivo di L. 3000 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M. V. S. N, in s. p. e. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque

titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Accennare con la voce, accompagnandosi al pianoforte, quattro brani di musica italiana, scelti dalla Commissione esaminatrice ed assegnati quattro ore prima dell'esame. Fra i brani scelti ve ne sarà uno con basso cifrato, uno di musica dell'ottocento e due di autori moderni.

2. Accennare con la voce, accompagnandosi al pianoforte, un vocalizzo moderno scelto dalla Commissione esaminatrice fra le raccolte più recenti.

3. *a*) Leggere a prima vista brani di uno spartito per canto e pianoforte scelto dalla Commissione, accennandone vocalmente le diverse parti di canto.

b) Leggere all'improvviso e trasportare, non oltre una terza sopra o sotto, una melodia non difficile con accompagnamento di pianoforte.

4. *a*) Svolgere per iscritto, in stanza chiusa, nel limite di tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un argomento, scelto dalla Commissione, riguardante la storia dell'arte del canto, la fisiologia e l'igiene dagli organi vocali, la fonetica e la pedagogia.

b) Dar prova di saper interpretare e realizzare gli abbellimenti dal settecento in poi, su un brano scelto dalla Commissione esaminatrice.

5. Fare l'analisi formale ed armonica, dopo mezz'ora di osservazione, di un pezzo a sole voci scelto dalla Commissione esaminatrice; farne un breve commento estetico ed accennarne la esecuzione al pianoforte.

6. Discutere oralmente sulla tecnica delle voci e sui vari metodi dell'insegnamento del canto. Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti opere del repertorio teatrale e da camera e le più apprezzate pubblicazioni didattiche.

7. Esaminare e classificare, in presenza della Commissione esaminatrice, la voce di un allievo principiante: indicare i fondamenti tecnici accennando praticamente con la propria voce — quale essa sia — la differenza tra i rendimenti acustici prodotti in maniera difettosa e quelli risultanti da una tecnica fisiologicamente perfetta.

8. Insegnare ad un allievo già maturo di studi, scelto dalla Commissione, un « recitativo e aria ». Il brano verrà scelto dalla Commissione esaminatrice e consegnato al candidato mezz'ora prima della prova. Il candidato non potrà allontanarsi dalla sala degli esami.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove d'esame indicate nel predetto programma ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2935)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di corno nel Regio Conservatorio di musica di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di corno (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Firenze con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale competente o dal Pretore.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o da sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'Autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale.

E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Fermo restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione dello antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA DI ESAME.

1. Eseguire col corno a doppia tonalità fa - si b, oppure col corno in si b a 4 cilindri, nel quale al 4° cilindro corrisponda la « pompa » in fa:

a) una composizione per corno e pianoforte, estratta a sorte fra le seguenti:

R. Strauss, concerto per corno e pianoforte op. 11;
R. Schumann, adagio e allegro, op. 70;
L. Beethoven, sonata in fa, op. 17;

b) un concerto, o un pezzo moderno da concerto, estratto a sorte dalla Commissione fra tre presentati dal candidato;

c) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

A. Zanella, « Cinque studi per corno in fa »: nn. 1, 3, 4;
C. Fontana, « La Scuola moderna del doppio corno fa - si b »: n. 4 (pag. 74-75, secondo l'edizione Ricordi);
O. Franz, « Grosse theoretisch-praktische Waldhorn Schule », nn. 4 e 9 degli ultimi 10 studi di perfezionamento (pag. 68-79 secondo l'edizione Seeling, Dresden);

d) G. Rossari, « Dodici studi melodici per corno a squillo »: n. 3 in si b acuto e n. 7 in fa (escludendo l'uso della macchina),

La scala cromatica per corno a mano in tutta l'estensione dello strumento, eseguita a tempo moderato; l'ottava bassa si potrà iniziare dal 3° al 4° grado.

Un brano, assegnato dalla Commissione, che comprenda suoni aperti e chiusi fra i quali non vi siano pause.

Un brano, assegnato dalla Commissione, che comprenda suoni metallici, suoni con campana in aria, suoni chiusi metallici.

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà per corno e pianoforte assegnata dalla Commissione:

3. *a*) esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo, designato dalla Commissione. La lezione si svolgerà su una composizione e su uno studio, scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) fare l'analisi, formale ed armonica, del primo tempo di una sonata classica, o di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata due ore prima;

b) concertare, partecipando all'esecuzione, il primo tempo di una composizione d'insieme per strumenti a fiato, assegnata 24 ore prima.

5. *a*) leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà;

b) trasportare in qualunque tono, a scelta della Commissione, brani che si prestino pure per il trasporto in si, si b, la, la b, acuto e basso;

c) eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia e la letteratura del corno, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico del corno in fa, di quello in si b normale e del corno a doppia tonalità (fa - si b).

N.B. — Gli studi indicati con 1 - *c*) e *d*), escluso lo studio n. 3 in si b acuto, ove manchi l'indicazione devono essere considerati come se fossero scritti per corno in fa.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove d'esame indicate nel predetto programma ai nn. 1-*a*), 1-*b*, 1-*c*) e *d*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2936)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di tromba e trombone nel Regio Conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto ' luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di tromba e trombone (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Palermo con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. È elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la Causa Nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dalla autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei Caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti, feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. È solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata, con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

PROGRAMMA D'ESAME.

Se il candidato suona la tromba:

1. Eseguire con la tromba in si b (cornetta):

a) uno dei seguenti concerti estratto a sorte dal candidato:

W. Brandt, Op. 12 - 2° concerto in mi b maggiore (con accompagnamento di pianoforte);

H. Blättermann, concertino per cornetta a pistoni;

b) un concerto, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra due presentati dal candidato;

c) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

D. Gatti, «La scuola di perfezionamento per cornetta in si b»:
Studio in mi b maggiore.
Studio in do maggiore.
Studio in la maggiore.

V. J. Solomon, « Dodici studi per cornetta in si b »:
Studio in si b maggiore
Studio in sol b maggiore
Studio in do minore
} nn. 1, 2, 3 secondo l'edizione Fischer, Bremen.

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà per cornetta e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo designato dalla Commissione; la lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Trascrivere, nel termine di quattro ore, per un complesso di trombe e tromboni, oppure di tube Wagneriane (flicorni) a scelta della Commissione, un brano di un corale per organo o pianoforte;

b) fare l'analisi formale ed armonica di una sonata classica per qualsiasi strumento, o di una composizione d'insieme per strumenti di ottone, assegnata due ore prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro in tutte le tonalità;

b) eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia e la letteratura della tromba, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico della tromba e degli strumenti congeneri.

Se il candidato suona il trombone:

1. Eseguire col trombone tenore a tiro:

a) F. David op. 4, concertino per trombone (con accompagnamento di pianoforte).

Uno studio estratto a sorte fra quattro della seconda parte del metodo sottoindicato di S. Peretti, presentati dal candidato.

Eseguire col trombone tenore a macchina:

b) P. Vidal, « Solo di concerto » per trombone (con accompagnamento di pianoforte);

c) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

D. Gatti:, « Metodo per cornetta e per tutti gli strumenti di ottone », parte 3ª:
Studio in mi b maggiore (pag. 60)
Studio in fa minore (pag. 89)
Studio in si minore (pag. 122)
} secondo l'edizione Santojanni, Napoli.

S. Peretti, Nuova scuola d'insegnamento del trombone tenore, parte 2ª, studi di perfezionamento di autori diversi:
Studio in fa maggiore
Studio in si b maggiore
Studio in la minore
} nn. 7, 12, 14, secondo l'edizione Ricordi.

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, un pezzo da concerto per trombone e pianoforte, assegnato dalla Commissione.

3. *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo designato dalla Commissione; la lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezz'ora prima.

4. *a*) Trascrivere, nel termine di quattro ore, per un complesso di trombe e tromboni oppure di tube Wagneriane (flicorni), a scelta della Commissione, un brano di un corale per organo o pianoforte;

b) fare l'analisi formale ed armonica di una sonata classica per qualsiasi strumento, o di una composizione d'insieme per strumenti di ottone, assegnata due ore prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro in tutte le tonalità;

b) eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6. Dar prova di conoscere la storia della letteratura del trombone, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico del trombone e degli strumenti congeneri.

A ciascun candidato saranno assegnati otto voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai nn. 1 *a*), 1 *b*), 1 *c*), 2, 3, 4, 5, 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2937)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Veduta la graduatoria di merito dei candidati ai posti di medico-chirurgo condotto per i comuni di Pavullo nel Frignano e di Polinago rassegnata dalla apposita Commissione giudicatrice costituita con decreto del Ministero dell'interno in data 16 febbraio 1937-XV;

Veduto l'art. 69 testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La graduatoria anzidetta, stabilita come qui sotto trascritto, è approvata:

1. Dott. Palladini Pietro Antonio . . . . . . punti 51,75/100
2. Dott. Stanzani Enzo . . . . » 49,20/100
3. Dott. Marchioni Vito . . . . » 46,72/100
4. Dott. Tassi Remo . . . . » 46,67/100
5. Dott. Amoroso Nuzio . . . . » 46,38/100
6. Dott. Turletti Aldo . . . . » 45,84/100
7. Dott. Colombini Antonio . . . . » 44,27/100
8. Dott. Setti Alberto . . . . » 42,81/100
9. Dott. Pacella Francesco . . . . » 36,02/100

Modena, addì 13 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Veduta la graduatoria di merito dei candidati a posti di medico-chirurgo condotto per i comuni di Pavullo nel Frignano e di Polinago rassegnata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto del Ministero per l'interno in data 16 febbraio 1936-XV;

Richiamato il proprio decreto di pari data e numero con il quale approvasi la anzidetta graduatoria;

Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Atteso che figura primo in graduatoria il dott. Palladini Pietro Antonio il quale ha dichiarato di concorrere soltanto al posto di medico-chirurgo condotto per Pavullo nel Frignano e secondo il dott. Stanzani Enzo il quale ha dichiarato di aspirare alla titolarità della condotta di Pavullo nel Frignano e di Polinago;

Decreta:

a) Il dott. Palladini Pietro Antonio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico-chirurgo condotto in Pavullo nel Frignano;

b) Il dott. Stanzani Enzo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico-chirurgo condotto in Polinago.

Modena, addì 13 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2975)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1935 formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1935 che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Magri dott. Bindo . . . . punti 49.641
2. Andolfi dott. Giulio . . . . » 43.508
3. Cornini dott. Oliviero . . . . » 42.256
4. Rossi dott. Renzo . . . . » 40.124
5. Scarduelli dott. Abelardo . . . . » 39.663
6. Zanazzi dott. Giacomo . . . . » 38.659

La graduatoria sopra descritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Mantova, addì 5 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2980)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a otto posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1935 formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937-XV;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto-legge 27 luglio 1934-XIII, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIV, numero 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria seguente delle candidate al concorso di cui alla premessa:

1. Rognoni Maria . . . . con punti 59,25 su 100
2. Zanoli Rosa . . . . . » 59,15 su 100
3. Comini Maria . . . . » 58,00 su 100
4. Carlini Margherita . . . » 56,68 su 100
5. Carimali Pierina . . . . » 55,00 su 100
6. Vitali Margherita . . . . » 54,68 su 100
7. Onesti Margherita . . . . » 53,12 su 100
8. Fiocchi Ermelinda . . . . » 53,00 su 100
9. Cerrutti Maddalena . . . » 52,50 su 100
10. Ambrosini Luigia . . . . » 50,62 su 100
11. Cisco Fedora . . . . . » 45,00 su 100
12. Galmozzi Carolina . . . . » 40,62 su 100
13. Pesci Maria Rosa . . . . » 37,50 su 100

La soprascritta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: LEONE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 25201 di uguale data col quale si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a otto posti di levatrice condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1935;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, numero 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935 n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alla premessa e quindi designate per la nomina le seguenti levatrici pei posti a fianco di ciascuna indicati:

1. Rognoni Maria - Condotta ostetrica di Marzano;
2. Zanoli Rosa - Condotta ostetrica di Montebello;
3. Comini Maria - Condotta ostetrica di Castelletto di Bra;
4. Carlini Margherita - Condotta ostetrica di Albonese;
5. Carimali Pierina - Condotta ostetrica di Rognano;
6. Vitali Margherita - Condotta ostetrica di Breme;
7. Fiocchi Ermelinda - Condotta ostetrica di Montuberchielli;
8. Cerutti Maddalena - Condotta ostetrica di Pregola.

Nel caso si renderanno necessari provvedimenti di sostituzione saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 5°, e 69 comma 4°, del citato testo unico delle leggi sanitarie.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Pavia, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: LEONE.

(3001)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.